

**Tribunale delle Libertà, (Rel. Dott. Andrea Guerrierio), ord. del 08.05.2018**

**Turbativa d'asta – pregressi accordi e clausole di bando preordinate all'esclusione di altri partecipanti – configurabilità.**

Configura il delitto di turbativa d'asta, la condotta del R.U.P (responsabile unico del procedimento) e del gestore di fatto della società aggiudicataria, nel momento in cui sono posti in essere – antecedentemente e contestualmente allo svolgimento della procedura pubblica di selezione – atti volti a garantire la buona riuscita del pregresso accordo collusivo di aggiudicazione tra amministrazione e società (poi risultata effettiva aggiudicataria).

**Turbativa d'asta – accordo collusivo – prova - necessità.**

Ai fini della contestabilità del delitto di turbativa d'asta p. e p. dall'art. 353 *bis* c.p. – e della conseguente configurabilità degli indizi di colpevolezza – in capo a soggetti che si trovano in posizione di garanzia (nella specie, il Segretario comunale) è necessario fornire la prova della consapevolezza circa l'accordo collusivo in capo a costui, poiché solo tale coscienza può determinare una responsabilità omissiva, stante la violazione dell'obbligo di intervenire al fine di impedire l'evento.